

prietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto, l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di una ammenda da lire 5 a lire 25.

“ Art. 26. Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria giudica, salvo appello, sull'esistenza o inesistenza dell'invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

“ Art. 27. Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

“ In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dall'amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

“ In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del Comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

“ Art. 28. Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n. 2794 (serie 2ª), i Comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi ed altri terreni vincolati da qualsiasi diritto di uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti.

“ Art. 29. Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

“ Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

“ Art. 30. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e, quando non vi riesca, rimanderà

le parti a tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

“ Art. 31. Gli elenchi di vincolo esistenti conserveranno la loro efficacia fino a tanto che i nuovi, dopo essere stati pubblicati, non sieno divenuti definitivi.

“ Art. 32. Alla Commissione indicata nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª), e sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge.

“ Art. 33. Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimento intorno ai reclami, e sarà provveduto a quanto oltre occorre per la esecuzione della presente legge. „

**Presidente.** Ora si deve stabilire il giorno, d'accordo col ministro di agricoltura e commercio, in cui debba aver luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

**Lagasi.** Quando crede l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Chimirri, ministro di agricoltura e commercio.** Io sono a disposizione della Camera.

**Presidente.** Credo che sarà difficile possa svolgersi questa proposta prima delle vacanze natalizie. Potremmo metterla all'ordine del giorno della seconda seduta alla ripresa dei lavori Accconsente l'onorevole ministro?

**Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio.** Sta bene.

**Presidente.** Così rimane stabilito.

### Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio dei telefoni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio dei telefoni.

Come la Camera ricorda, si è tenuto sospeso l'articolo 21, che fu rinviato alla Commissione perchè vedesse di trovare, d'accordo coi proponenti emendamenti, una formula da sottoporsi alla Camera che potesse appagare i proponenti medesimi.

Ora la Commissione propone la seguente dizione dell'articolo 21:

“ Le responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione. „

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Roux, relatore.** La Commissione ha poco da aggiungere a proposito della redazione di questo